

# Statuto della Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”

---

*Talune innovazioni introdotte in diversi ambiti dell’ordinamento civile italiano hanno imposto un aggiornamento dello statuto della Fondazione per renderlo più adeguato alle mutate condizioni istituzionali.*

*Nello stesso tempo sono state integrate alcune disposizioni statuarie, in modo da evitare di dotare l’ente di un regolamento applicativo, disponendo in tal modo di uno strumento normativo unico di agevole attuazione.*

Decreto di approvazione dello statuto

*Conferenza Episcopale Italiana*

Prot. n. 210/04

## IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTA la delibera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in data 19 gennaio 2004 con la quale si apportano modificazioni allo statuto della Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”;
- AI SENSI dell’art. 8, lett. e) dello statuto della Fondazione medesima;
- A NORMA del can. 322, § 2 del Codice di diritto canonico e dell’art. 27, lett. a) dello statuto della CEI,

## D E C R E T A

Lo statuto della Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”, con sede in Roma, è approvato, con le modifiche proposte, nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 10 marzo 2004

Camillo Card. Ruini

## Testo dello statuto

### ART. 1

#### *Natura*

La Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena” è persona giuridica canonica pubblica, eretta con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) in data 29 aprile 1974; con decreto del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1975, n. 21, le è stata attribuita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; in data 9 settembre 1986 è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma con il numero d’ordine 371.

### ART. 2

#### *Sede*

La Fondazione ha sede legale in Roma, Circonvallazione Aurelia n. 50.

La sede può essere trasferita in altro luogo con delibera del Consiglio di Amministrazione.

### ART. 3

#### *Scopo*

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, organizzare, sostenere l’attività pastorale nelle sue varie forme, con particolare riguardo al coordinamento dei comuni interessi apostolici dell’Episcopato italiano nel campo dell’evangelizzazione, del culto, della catechesi, della carità, della cooperazione missionaria, della formazione del clero, della cura delle anime, dell’educazione alla concezione cristiana della vita e al giudizio sugli eventi alla luce della fede.

### ART. 4

#### *Compiti e struttura*

Per il conseguimento dello scopo istituzionale, la Fondazione può porre in essere tutte le attività concernenti i molteplici aspetti dell’apostolato cattolico di cui all’art. 3, in armonia con le diverse necessità richieste dalle contingenti esigenze dell’apostolato stesso.

ART 5  
*Consiglio di Amministrazione*

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

Non sono previsti compensi per il Presidente e i membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica. Il Consiglio di Amministrazione può comunque stabilire un compenso per quei consiglieri investiti dallo stesso Consiglio di particolari deleghe.

ART. 6  
*Vigilanza e controllo*

La potestà di vigilanza e controllo canonico sulla Fondazione e il rilascio delle certificazioni di legge spettano, rispettivamente, alla Presidenza e al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 7  
*Poteri del Presidente*

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione a ogni effetto di legge;
- b) provvedere in materia di ordinaria amministrazione;
- c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed eseguire le deliberazioni;
- d) procedere all'assunzione del personale a tempo determinato;
- e) adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendo la ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.

ART. 8  
*Poteri del Consiglio di Amministrazione*

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilire ogni anno in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione, secondo

- le indicazioni del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana;
- b) gestire la Fondazione con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - c) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il preventivo di bilancio dell'anno successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  - d) deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo di esercizio e la copertura dell'eventuale disavanzo;
  - e) predisporre modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
  - f) eleggere al proprio interno un Segretario;
  - g) approvare e modificare l'eventuale regolamento, su proposta del Presidente;
  - h) conferire, se del caso, a uno o più membri deleghe su uno o più settori di intervento.

Delle riunioni del Consiglio si redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 9

##### *Sedute del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, su richiesta di almeno due dei suoi membri o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta almeno dieci giorni prima della seduta, a mezzo lettera raccomandata.

Alla seduta partecipano anche i Revisori dei Conti.

In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax, telegramma, o, qualora possibile, attraverso mezzi telematici, almeno tre giorni prima della seduta.

#### ART. 10

##### *Preventivo di bilancio e bilancio consuntivo*

Nella riunione di fine anno il Consiglio di Amministrazione delibera il preventivo di bilancio dell'esercizio veniente; in quella da tenersi

nel primo semestre dell'anno approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il preventivo di bilancio e il bilancio consuntivo, appena deliberati, devono essere sottoposti all'approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

#### ART. 11

##### *Validità delle sedute e delle deliberazioni*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi prendano parte almeno tre membri, tra cui il Presidente, e le relative deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### ART.12

##### *Atti di straordinaria amministrazione*

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione è necessario che le relative deliberazioni riportino un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei membri del Consiglio e ottengano le autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente.

Si intendono, in ogni caso, di straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- a) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- b) l'alienazione di beni mobili che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della Fondazione e gli altri negozi che impegnano la Fondazione stessa per un importo superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana;
- c) la decisione di nuove voci di spesa, rispetto a quelle indicate nel preventivo di bilancio approvato, che comportano impegni superiori alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana;
- d) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- e) la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;
- f) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;

- g) ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
- h) l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

ART. 13  
*Il Segretario*

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Segretario.

Al Segretario compete la compilazione del preventivo di bilancio e del bilancio consuntivo, la tenuta dei verbali, dei documenti d'archivio nonché delle scritture contabili.

ART. 14  
*I Revisori dei Conti*

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Spetta al Collegio dei Revisori:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, qualora adottato;
- b) vigilare sull'amministrazione della Fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità, anche con riferimento al rispetto degli adempimenti imposti dalla legge fiscale;
- c) verificare la corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio consuntivo;
- d) predisporre una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo, entro 15 giorni dall'approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- e) procedere a periodiche verifiche della contabilità e della liquidità.

ART. 15  
*Patrimonio e mezzi di gestione*

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di € 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84). Esso può essere incrementato da lasciti e da donazioni che perverranno a tale scopo.

I mezzi di gestione sono costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività svolte nonché da oblazioni di persone fisiche e di enti pubblici o privati.

ART. 16  
*Regolamento*

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere ad adottare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

ART. 17  
*Durata*

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato, salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione viene istituita.

In caso di estinzione o soppressione della Fondazione i suoi beni sono devoluti alla Conferenza Episcopale Italiana perché ne disponga secondo le finalità istituzionali.

ART. 18  
*Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme canoniche e quelle civili concernenti gli enti ecclesiastici.